

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premessa

La scuola è prima di tutto una comunità educante e, come tale, ha il dovere irrinunciabile di incentivare l'inclusione, di accogliere la diversità come ricchezza e di contrastare ogni fenomeno di prevaricazione, di violenza e di emarginazione. La diversità è ritenuta fonte di arricchimento all'interno del tessuto sociale cosicché la scuola si impegna a promuovere la comprensione e il rispetto di ogni differenza.

Alla scuola è affidato il compito di "individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate". (Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, *Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo*, Aprile 2015)

Il cyberbullismo si configura come una forma subdola di bullismo che richiede la messa a punto di più efficaci strumenti di contrasto. Con il cyberbullismo le imprese dei bulli diventano sempre più aggressive anche grazie all'accesso facilitato a pc, smartphone, tablet che consente loro di agire in anonimato.

Entrambi i fenomeni non possono essere trascurati dalle istituzioni scolastiche al fine di promuovere l'educazione e l'inclusione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-VISTO il Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021, *Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo*

- VISTA la LEGGE n. 71/2017, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

- VISTA la Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.*

- VISTA la Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*

- VISTO il D.M. 05/02/2007 n. 16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.*

- VISTE le Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo*

- VISTA la *Dichiarazione dei diritti in Internet* del 28 luglio 2015, documento fondamentale per garantire a ciascun individuo l'esercizio di una cittadinanza digitale attiva nel rispetto della libertà, della dignità e della diversità di ogni persona.
- VISTO il *Regolamento generale per la protezione dei dati personali dell'Unione Europea* 2016/679.
- VISTO il D. Lgs 101/2018, *Aggiornamento Codice della Privacy*.

-VISTI:

- Artt. 3, 32, 33, 34 della Costituzione Italiana
- Artt. 494, 581, 582, 595, 610, 612, 612 bis, 635, 660 del Codice Penale
- Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile
- Art. 1 comma 16 Legge 107/2015
- VISTO il DPR 249/98, DPR 235/2007: *Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria*.

-VISTO il PTOF, in cui viene data rilevanza a: “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.”

VISTO il vigente Regolamento di Istituto, il Regolamento disciplinare, ed in particolare il riferimento al divieto di uso del cellulare

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità

Considerato l'Insegnamento dell'Educazione Civica secondo L. 20 agosto 2019 n. 92

Considerate *Le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica* ed in particolare:

Competenza n. 3 Rispettare le regole e le norme che governano lo stato di diritto, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, nel mondo del lavoro al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.

Competenza n. 11 Individuare forme di comunicazione digitale adeguate, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.

Competenza n. 12 Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.

In conformità con la normativa sopracitata, l'Istituto ITI G.Galilei adotta il presente *Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*.

OBIETTIVI

Il presente Protocollo si pone come obiettivi da conseguire:

- 1) Promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo tra: alunni, docenti, famiglie;
- 2) Individuare e attuare azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- 3) Individuare e attuare azioni di contrasto e intervento verso i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- 4) Fornire competenze civiche e di cittadinanza al fine di fornire gli strumenti necessari agli alunni per mettere in atto buone pratiche, comportamenti corretti di tolleranza, inclusione dell'altro individuo nel rispetto delle diversità e di una convivenza civile e arricchente

DEFINIZIONI AFFERENTI AL FENOMENO DEL BULLISMO

Bullismo

Il pioniere degli studi sul bullismo è stato lo psicologo scandinavo Dan Olweus che definisce "bullying" come "un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che spesso non riesce a difendersi" [Olweus 1993].

Si può definire atto di bullismo il caso in cui uno studente è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni" [Olweus, 1993].

I criteri

Un atto di bullismo è identificabile secondo tre criteri essenziali che consentono di distinguere atti ed episodi di aggressione occasionale, non ripetuta nel tempo, o afferenti ad altra natura; infatti, singoli episodi di aggressione o violenza non possono essere considerati atti di bullismo ma rientrano in altri atti (scherzo, litigio tra pari o forme di reato).

Pertanto un atto di bullismo è contraddistinto da **tre costanti**:

- **intenzionalità**: le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi, spesso avvengono in un contesto di gruppo;
- **ripetizione**: i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- **squilibrio di potere**: disparità di forze tra vittima chi mette in atto azioni di bullismo tanto che la vittima si trova su un piano di vulnerabilità e non è capace di difendersi da sola.

Forme di bullismo:

Le forme di bullismo si distinguono in:

- **diretta**: se si esplicano attraverso modalità fisiche (colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima) o verbali: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
- **indiretta**: se colpiscono la vittima sul piano psicologico (diffamazione, denigrazione, umiliazione, esclusione sociale, pettegolezzi).

Recentemente si è iniziato a distinguere tra **diverse tipologie di bullismo**, quali:

- il bullismo etnico, basato sul pregiudizio etnico o culturale, e orientato alla derisione della vittima in virtù di alcune sue caratteristiche come il colore della pelle, le tradizioni culturali, l'etnia, la religione, la nazionalità e il linguaggio;
- il bullismo sessista, basato su stereotipi negativi connessi al genere;
- il bullismo sessuale, riferito a molestie sessuali o contatti sessuali inappropriati e non desiderati dalla vittima;
- il bullismo omofobico, basato su stereotipi negativi relativi all'orientamento sessuale che possono portare a offese e minacce verso i compagni;
- il bullismo verso la disabilità, consistente nell'emarginazione o nella derisione di compagni con disabilità fisiche temporanee o permanenti, oppure con problemi nella sfera dell'apprendimento;
- il bullismo verso i compagni più dotati, ossia una forma di ostracismo e di pressione negativa da parte del gruppo dei pari nei confronti di una vittima particolarmente dotata e talentuosa sia in ambito scolastico che non scolastico.

I soggetti coinvolti

Secondo Salmivalli e colleghi (Menesini, Nocentini, Palladino, *Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo*, il Mulino, Bologna 2017), i soggetti che partecipano a eventi di bullismo possono essere:

- gli aiutanti del bullo: quei ragazzi che partecipano materialmente agli episodi di bullismo a fianco del bullo;
- i sostenitori del bullo: quei ragazzi che, pur non intervenendo direttamente nelle prevaricazioni, incoraggiano esplicitamente il bullo, incitandolo;
- i difensori della vittima: la piccola minoranza di ragazzi che interviene attivamente in aiuto di chi subisce le prepotenze, consolando la vittima, contrastando apertamente il bullo o chiedendo l'aiuto di un adulto;
- gli spettatori passivi: i ragazzi che costituiscono la cosiddetta «maggioranza silenziosa». Questi, pur avendo generalmente un atteggiamento a favore della vittima, per varie ragioni non fanno niente di fronte agli episodi di bullismo: non si schierano con una delle due parti, sebbene il loro silenzio venga spesso interpretato dal bullo come un tacito assenso alle proprie azioni, e lo rinforzi dunque nel portare avanti le prepotenze.

DEFINIZIONI AFFERENTI AL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Cyberbullismo

“Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.”
(<http://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>)

I criteri

Per identificare azioni di cyberbullismo devono essere presenti le **tre costanti** che descrivono il bullismo:

- **Intenzionalità;**
- **Ripetitività**, in questo caso la condivisione da parte di altri porta ad una diffusione paragonabile alla ripetitività tipica del bullismo;
- **Squilibrio di potere**, legato all’anonimato e/o ad una maggiore competenza tecnologica.

Caratteristiche specifiche del cyberbullismo :

- **Pervasività:** utilizzo dei mezzi elettronici, reti web (Whatsapp, Facebook, Internet, Youtube, Instagram) come veicolo delle aggressioni;
- **Anonimato** (presunto);
- **Deresponsabilizzazione:** la distanza tra bullo e vittima ha come conseguenza l’assenza del feedback tipico del faccia a faccia (segnali visivi) e quindi rende meno consapevoli di ciò che si fa;
- **Assenza di confini di spazio e di tempo:** la vittima può infatti subire l’attacco del cyberbullo in ogni luogo (anche in contesti protetti come la propria casa) e in ogni momento della giornata (24 ore su 24);
- **Riproducibilità e grande diffusione delle informazioni.**

Classificazione delle azioni di cyberbullismo

Il cyberbullismo è classificato in quattro classi di comportamento:

1. **Attacchi scritto-verbali:** si tratta di comportamenti scritti o verbali volti a offendere la vittima, come ad esempio inviare messaggi con insulti o offese, postare commenti offensivi sui social network ecc;
2. **Attacchi visuali:** comprendono l’invio o la condivisione, pubblica e/o privata, di foto o video personali, compromettenti o imbarazzanti;
3. **Impersonificazione:** l’accesso non autorizzato e l’uso delle credenziali private, dell’account di un/a compagno/a;

4. **Esclusione:** escludere qualcuno dai gruppi online.

I soggetti coinvolti

Le figure coinvolte in questi fenomeni sono pressapoco le stesse del caso di bullismo ma gli spettatori acquisiscono ancora più importanza in virtù della loro più ampia presenza in tali contesti. “Chi assiste può, ad esempio, difendere la vittima, sia in modo diretto, confrontandosi con il bullo o confortando chi ha subito la prepotenza, sia indirettamente, chiedendo l’aiuto di un adulto o segnalando foto, commenti o utenti sulla piattaforma. Gli spettatori possono anche schierarsi dalla parte del cyberbullo, incoraggiandolo o unendosi a lui nelle prepotenze con commenti, condivisioni dei contenuti, ma anche con semplici «like»” (Menesini, Nocentini, Palladino, *Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo*, il Mulino, Bologna 2017)

Le diverse tipologie di cyberbullismo

Sono state identificate le seguenti tipologie di cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi verso una vittima specifica con parole o comportamenti specifici.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e di commenti calunniosi e denigratori, video fotografie.
- Outing estorto o tricky outing: registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona, il persecutore, violando un account della vittima invia al suo posto messaggi al ricevente o a riceventi, con lo scopo di inviare messaggi offensivi che screditino la vittima. Qualora modifichi password dell’account il persecutore non permette alla vittima di agire direttamente e persino può mettere in pericolo la vittima.
- Esclusione o Bannare: estromissione intenzionale dall’attività on line della vittima da Chat, gruppi di amici on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Tale azione si configura come reato qualora l’adulto inciti il/la minore di anni 18 all’invio del suddetto materiale, anche nel caso di consenso del minore; l’adulto invii il suddetto materiale al/alla minore di anni 18.
- Happy slapping: fenomeno recente che consiste nella registrazione video delle violenze subite dalla vittima ignara di essere ripresa, sia psichiche che fisiche (Hinduja, Patchin, 2009), con lo scopo di “ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima” (Petroni, Troiano, 2008), in quanto i video vengono divulgati online e visualizzate da altri utenti.

Atteggiamenti del bullo o del cyberbullo

L'atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo, messo davanti alle proprie responsabilità, è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale attraverso alcune strategie:

- Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo";
- Diffusione della responsabilità: "Non è colpa mia. Lo facevano tutti";
- Distorsione delle conseguenze: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta;
- Attribuzione della colpa: spostarla da sé, addossandola all'altro.

Differenze bullismo e cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyber bullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la

contatto diretto con la vittima;	tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyber bullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

RESPONSABILITA'

I fenomeni di bullismo e cyberbullismo non sono penalmente perseguibili in quanto tali poiché non esiste ad oggi una fattispecie di reato per essi ma i comportamenti elencati sono penalmente perseguibili perché riconducibili a reati previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Le diverse responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a. Culpa del Bullo Minore;
- b. Culpa in vigilando e in educando dei genitori;
- c. Culpa in vigilando e in educando della Scuola.

a.Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

- Il bullo minore di 14 anni: non è mai imputabile penalmente ma, se individuato come "socialmente pericoloso", sono attivate misure di sicurezza quali libertà vigilata oppure il ricovero in comunità;
- Il bullo minore ma di età compresa tra i 14 e i 18 anni: è imputabile penalmente se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b.Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Sui genitori può ricadere la responsabilità civile per culpa in educando e per culpa in vigilando (art.30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

In base all'articolo 2048 del codice civile, il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c.Culpa in vigilando e in educando della scuola

L' art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche.

Responsabilità penale del minore autore di azioni afferenti al fenomeno bullismo e cyberbullismo perseguibili penalmente secondo il Codice Penale Italiano

Bullismo

art.595: diffamazione

art.612: minaccia

art.660: molestia o disturbo delle persone

art.610:violenza delle persone

art.581: percosse

art.582: lesioni personali

art.590: lesioni personali colpose

art.624: furto

art.629: estorsione

art.414: istigazione a delinquere

art.635: danneggiamento alle cose

Cyberbullismo

art.615 bis: inferenze illecite nella vita privata mediante riprese visive e sonore

art.595: diffamazione aggravata dall'ampiezza dei contenuti

art.612 bis: atti persecutori

art.494: sostituzione di persona

art.600 ter: pornografia minorile

art.615 ter: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art.616: violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza

art.629: estorsione

art.414: istigazione a delinquere

art.580: istigazione al suicidio

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Intervenire sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo impone alla scuola di adottare un piano di prevenzione e contrasto, ovvero azioni coordinate coinvolgenti tutte le componenti scolastiche, in base alla normativa vigente art.1 comma 1 della L. 71/2017.

Le azioni di contrasto si concretizzano in:

a. Prevenzione

b. Strategia di attenzione

c. Tutela ed educazione dei minori vittime o responsabili degli illeciti (misure correttive-educative e sanzioni)

d. Istituzione del Team antibullismo e per l'emergenza, costituito da Dirigente scolastico, referente al bullismo e cyberbullismo, psicologo scolastico

Devono essere coinvolte tutte le figure adulte appartenenti alla comunità scolastica (docenti, personale non docente, dirigente, genitori) al fine di prevenire e contrastare e recuperare i responsabili delle azioni, bulli o cyberbulli, mediante un intervento educativo coordinato. Inoltre, ove necessario, verranno disposte misure sanzionatorie in quanto la scuola condanna e contrasta ogni forma di violenza psicologica fisica, on line e off line.

La prevenzione

La prevenzione al bullismo e al cyberbullismo inizia dalla sensibilizzazione verso queste tematiche che, oltre ad essere parte dell'azione educativa di ogni docente, trova conferma nella L.92/2019 e nelle *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*, 7 settembre 2024, in particolare con le competenze n.3,11,12.

La prevenzione al cyberbullismo prende le mosse dalla promozione dell'educazione all'uso consapevole delle tecnologia digitali, trasversale agli insegnamenti, come afferma l'art. 4, c.5, della L. 71/2017:

“Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.”

La Scuola intende:

- 1) sensibilizzare e lavorare sull'intero gruppo classe per la condivisione di regole di convivenza civile attraverso metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona;
- 2) promuovere la formazione della comunità scolastica (docenti, ATA, studenti e famiglie) sul fenomeno del cyberbullismo;
- 3) cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico, anche con il supporto dello sportello psicologico;
- 4) individuare e capire i sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo e al bullismo, anche con il supporto dello sportello psicologico;

4.1. I sintomi che possono manifestare le vittime e i bulli o cyberbulli:

-le vittime: sintomi fisici del disagio (es. mal di pancia, mal di testa) o psicologici (es. incubi, attacchi d'ansia, depressione), difficoltà relazionali e sociali. Si può manifestare il rifiuto nell'andare a scuola, le vittime possono considerare il trasferimento presso altro Istituto scolastico e, in casi estremi, persino l'abbandono scolastico.

-i bulli: possono invece presentare: un calo nel rendimento scolastico e mancato rispetto della disciplina e del regolamento della scuola, nel lungo periodo adottare comportamenti antisociali devianti, agire con comportamenti aggressivi e violenti in famiglia e all'esterno in ambienti e contesti differenti.

Prevenzione: sicurezza informatica, formazione e sensibilizzazione

Verso la comunità scolastica:

- La prevenzione riguarda anche la sicurezza informatica all'interno della scuola che si esplica sia attraverso il documento dell'*e-Policy* sia attraverso il *Regolamento per l'utilizzo di Internet, delle apparecchiature e dei laboratori informatici* sia attraverso l'istituzione di norme apposite nel *Regolamento d'Istituto vigente e nel Regolamento di disciplina*.

- Per quanto concerne il cyberbullismo si evidenzia nel Regolamento di Istituto il divieto di uso del cellulare (art. 12.2) e nel Regolamento di disciplina le Sanzioni disciplinari per uso del cellulare (art. 4.1).

-Per quanto concerne il bullismo si evidenzia l'art.12 del Regolamento di Istituto, trattante il comportamento scolastico, e i comportamenti afferenti il bullismo nel Regolamento di disciplina, in particolare i casi f), i), k), l), o), p), k) e le relative sanzioni.

La formazione:

-Promozione della formazione della comunità scolastica (docenti, ATA, studenti e famiglie*) sul fenomeno del cyberbullismo per mezzo del corso online di Generazioni Connesse, e attraverso la realizzazione di corsi di formazione, su base volontaria, rivolti a docenti e studenti in ambito PNRR;

- Utilizzo di strumenti quali il Kit didattico e la Community europea eTwinning, come materiale e supporto didattico, oltre che per l'erogazione dei corsi di formazione;
- Utilizzo della Piattaforma del Portale Ministeriale ELISA per la formazione dei docenti;
- Collaborazione e raccordo dei Docenti con il Referente per il bullismo e del cyberbullismo e lo Psicologo dello Sportello d'ascolto.

*E' importante che i genitori conoscano la proprie responsabilità, le conseguenze legali dei comportamenti dei figli, che siano consapevoli delle necessità di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli, considerando anche al rispetto del nuovo regolamento Ue sulla privacy (Gdpr) in vigore dal 25 maggio 2018: "Il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni" .

Verso gli Alunni:

- Istituzione di attività didattica destinata alla sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, mediante proiezione di filmati a tema o l'organizzazione di incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che possono generare entrambi i fenomeni.
- La promozione di progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali (psicologi, educatori...), in cui gli alunni acquisiscano o rafforzino le competenze per relazionarsi correttamente.
- La predisposizione di materiali e di incontri specifici che diano agli alunni regole concrete all'uso dei social network, promuovendo le buone pratiche e indicando le procedure da attuare in caso di un abuso in rete.
- Presenza presso l'Istituto dello Sportello d'Ascolto/ Specialista Psicologo al fine di supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti
- L'educazione trasversale alle competenze di Educazione Civica ai sensi della legge 92 del 2019 e delle *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*, 7 settembre 2024

PROTOCOLLO PER EVENTUALI SITUAZIONE DI EMERGENZA E PROCEDURA IN CASO DI PRESUNTO ATTO DI BULLISMO/ CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

La procedura da seguire per gestire un presunto episodio di bullismo, cyberbullismo e vittimizzazione è costituita da quattro fasi fondamentali:

- PRIMA SEGNALAZIONE;
- VALUTAZIONE e colloqui di APPROFONDIMENTO;
- SCELTA DELL'INTERVENTO e della GESTIONE DEL CASO;

- MONITORAGGIO.



Fase 1: PRIMA SEGNALAZIONE

Ha lo scopo di escludere che un potenziale caso di bullismo o cyberbullismo non venga considerato perché sottovalutato. La segnalazione viene fatta mediante la compilazione del modulo messo a disposizione dalla Piattaforma Elisa di seguito allegato, il quale può essere redatto dalla vittima, dai familiari della vittima, dai testimoni, dai docenti, dal personale ATA.

Il modulo è fruibile sul sito dell'Istituto, e in modalità cartacea, reperibile al primo piano, al banco del personale ATA, adiacente alla vicepresidenza. La segnalazione non può essere anonima e deve contenere la data, criterio in funzione del quale viene definita l'efficacia della risposta. Il modulo deve essere inviato all'indirizzo e-mail del referente del bullismo e cyberbullismo.

Il referente del bullismo e cyberbullismo raccoglie i moduli e li porta in busta chiusa al Dirigente scolastico in max 2 giorni.

REFERENTE BULLISMO

AZIONI						
Responsabilità della presa in carico	Conduzione della valutazione	Responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento	Implementare alcuni interventi	Monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo	Responsabilità della decisione relativa all'andamento del caso nel tempo	Stretta connessione con i servizi del territorio

Modulo per la PRIMA SEGNALAZIONE

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____
Altre vittime _____ Classe _____
Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____
Nome _____ Classe _____
Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Fase 2: VALUTAZIONE APPROFONDATA DEL CASO

Si svolge attraverso colloqui approfonditi con i soggetti coinvolti condotti dal coordinatore della classe e/o dal referente del bullismo e del cyberbullismo, che possono avvalersi del contributo dello psicologo di Istituto. Contestualmente, viene compilata un'apposita scheda di valutazione. In questa fase il Team antibullismo e per l'emergenza opera in sinergia per prendere decisioni in merito alla gestione successiva.



Fase 3: GESTIONE DEL CASO

Si caratterizza per la scelta del tipo di intervento in base al livello di priorità emerso in fase di valutazione. Gli interventi possibili sono i seguenti:

Approccio educativo con la classe: condotto dal team dei docenti e, solo se necessario, con il supporto del referente bullismo e del cyberbullismo. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare e responsabilizzare la classe.

Intervento individuale: in base alla gravità gli interventi individuali possono essere condotti dal coordinatore o dal referente del bullismo e del cyberbullismo. Essi consistono in un colloquio di supporto con la vittima e un colloquio riparativo con il bullo e i sostenitori del bullo.

L'intervento con la vittima ha lo scopo di farle acquisire fiducia in sé e negli altri, di esigere rispetto e di credere che gli atti di bullismo cesseranno.

Il colloquio con il bullo, invece, è caratterizzato da due fasi: una prima fase di ascolto attivo non giudicante, al fine di comprenderne pensieri, sentimenti e bisogni; una seconda in cui si fa riflettere il bullo sulle conseguenze delle sue azioni e su possibili strategie e comportamenti alternativi, motivandolo a rispettare gli impegni presi.

In entrambi i colloqui è rilevante il contributo dello psicologo di Istituto per la valutazione della situazione.

Gestione della relazione: qualora sia possibile, tale strategia è rivolta a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione tra bullo e vittima.

Coinvolgimento della famiglia: l'intervento sarà condotto dal Dirigente Scolastico allo scopo di informare la famiglia e renderla parte attiva nella risoluzione del problema.

Qualora le azioni del/dei bullo/i o del/i cyberbullo/i siano perseguibili penalmente sarà necessario segnalare il caso alle autorità competenti tramite apposita modulistica di segnalazione allegata al presente protocollo e presente nel sito di Istituto.

Fase 4: MONITORAGGIO

Lo scopo generale è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento/degli interventi (es. sono terminati i comportamenti di bullismo messi in atto verso la vittima) e se tale miglioramento della situazione rimanga stabile nel tempo (es. non si ripresentino prese in giro dopo qualche settimana quando l'attenzione sul caso potrà sembrare diminuita). Viene effettuato dal CdC attraverso compilazione di un apposito Google Moduli in occasione dei Consigli di classe, qualora si siano verificati casi nel gruppo classe.



SCOPO DEL MONITORAGGIO

